

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE DI EMISSIONI SONORE NEL PERIODO ESTIVO. MODIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 8 DEL 3 LUGLIO 2018

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 20 DEL 09/07/2019

Cod. Profilo 133640

CITTA' DI CATANZARO

Oggetto: DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE DI EMISSIONI SONORE NEL PERIODO ESTIVO. MODIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 8 DEL 3 LUGLIO 2018

IL SINDACO

Considerata la notevole frequentazione - specialmente nei fine settimana e durante le aperture serali/notturne - degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali pubblici della Città, da parte di numerosissimi avventori, attirati spesso dagli intrattenimenti musicali che alcuni locali organizzano con diffusioni sonore anche all'esterno dell'esercizio;

Considerato che è stata più volte richiamata l'attenzione da parte del Prefetto e del Questore, anche in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, in ordine all'adozione di un provvedimento sindacale di regolazione della c.d. "movida" anche attraverso la disciplina degli orari di svolgimento di intrattenimenti musicali all'esterno degli esercizi che determinano assembramenti di persone con connesso disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei residenti;

Richiamata la propria precedente Ordinanza prot. n. 38526 del 08/05/2014 con la quale sono stati disciplinati gli orari e le modalità di sospensione delle emissioni sonore all'interno degli esercizi pubblici con attività secondaria di intrattenimento musicale con distinzione tra attività con filodiffusione e/o sottofondo musicale senza ballo e/o danze e attività con musica dal vivo e/o con DJ, cabaret, karaoke con balli e danze;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 8 del 03/07/2018 con la quale, per gli obiettivi sopra esposti, sono stati diversamente disciplinati gli orari e le modalità di sospensione delle emissioni sonore all'esterno degli esercizi pubblici con attività secondaria di intrattenimento musicale per il periodo 15 giugno – 30 settembre di ogni anno;

Preso atto che, in assenza di specifica normativa regionale, per effetto dell'avvenuta abrogazione (da parte dell'art. 13 della legge n. 35/2012) dell'art. 124, comma 2, del reg. es. T.U.L.P.S (R.D. n. 635/1940), non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di piccoli trattenimenti complementari all'attività di somministrazione svolti nei pubblici esercizi (consistenti in musica di sottofondo, rappresentazioni musicali compresi concertini, piano bar, karaoke, dj set), purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro (nel qual caso diventerebbe attività di spettacolo e trattenimento pubblico) e non assumano le caratteristiche di pubblico spettacolo per come delineate dalla giurisprudenza e da specifiche indicazioni ministeriali, ovvero a condizione che:

a) il trattenimento si svolga in forma assolutamente occasionale, complementare e secondaria rispetto alla primaria e normale attività di somministrazione (v. parere Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza, n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21/02/2013);
b) non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;

c) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
d) non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni;
e) non vi sia specifica pubblicità degli spettacoli o trattenimenti attraverso giornali, manifesti, ecc. destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini disgiuntamente da quella inerente l'attività di somministrazione.

Constatato che la maggior parte dei locali pubblici effettua piccoli trattenimenti musicali, anche attraverso la diffusione di musica in spazi esterni agli stessi locali in cui questa Amministrazione ha autorizzato l'estensione della superficie di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 13, commi 2 e 3, della legge Regionale Calabria 19 ottobre 2009, n.34 il quale prevede che le emissioni sonore temporanee debbano cessare alle ore 24:00, ma prevede altresì al comma 7 che il comune interessato possa autorizzare deroghe temporanee prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo;

Vista la richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria dei pubblici esercizi (CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANO, CONFESERCENTI E CICAS), acquisita al protocollo al n. 123866 del 27/12/2018, di una deroga rispetto alla normativa vigente in modo da consentire ai pubblici esercizi che effettuano piccoli trattenimenti complementari alla propria attività, al fine di incentivare lo sviluppo economico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di diffondere e riprodurre musica all'interno dei propri esercizi commerciali fino alle ore 24.00 da domenica al giovedì, fino alle ore 02.00 le notti di venerdì, sabato e prefestivi;

Visto l'art. 20 regolamento comunale sui pubblici esercizi, approvato con delibera del C.C. n°45 del 27/07/2010, il quale prevede che il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie "A-B-D", gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi, nonché gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento;

Preso atto degli esiti del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura di Catanzaro in data 29/05/2019, nel corso del quale sono state affrontate le tematiche oggetto del presente atto;

Ritenuto opportuno modificare la propria precedente Ordinanza n. 8 del 03/07/2018, inerente la regolamentazione dell'attività e degli orari nei quali può essere consentita la diffusione della musica sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande nel periodo estivo, sempre al fine di contemperare le esigenze dei titolari e degli avventori di tali locali con quelle di tutela della pubblica quiete, del riposo e della salute delle persone, nonché di limitare gli assembramenti di persone negli spazi antistanti i pubblici esercizi, determinati dal richiamo della musica;

Ritenuto di dover stabilire, nel rispetto dei limiti di emissione rumorosa stabiliti per le diverse fasce orarie dalla zonizzazione acustica comunale, la previsione del divieto di diffusione e riproduzione della musica sia all'interno che all'esterno da parte dei pubblici esercizi, nel periodo 15 giugno – 30 settembre di ogni anno, per come di seguito riportato:

- per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelle inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i circoli privati e gli stabilimenti balneari posizionati tra il Porto e il fiume Corace, a partire dalle ore 24.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 02.00 le notti di venerdì e sabato, dalle ore 01.00 le notti dei festivi e prefestivi;

- per gli stabilimenti balneari e locali da ballo posizionati tra il Porto e il fiume Castaci in loc. Giovino a partire dalle ore 04.00 di tutti i giorni della settimana;

Per le attività di intrattenimento svolte in zona demaniale o che comunque affacciano sul litorale (compresi i locali da ballo e discoteche all'aperto regolarmente autorizzate), casse e altoparlanti devono essere rivolti verso il mare;

Dato atto che la presente ordinanza si applica anche agli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande ed agli altri esercizi commerciali che organizzano in maniera occasionale spettacoli vari soggetti al rilascio di autorizzazione o presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 68 TULPS, mentre non si applica ai locali al chiuso che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo, i quali sono sottoposti al parere di agibilità della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 TULPS;

Vista la Legge 447 del 26.10.1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i. ed in particolare l'art. 9 il quale prevede che, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco.....con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

Visto il D.P.C.M. 18.09.1997 "determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante" e s.m.i. ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 il quale stabilisce che "*sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione d'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.*

Vista la legge n. 689/81 in materia di depenalizzazione dell'illecito amministrativo;
Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;
Visto l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Visto il Piano Comunale di zonizzazione acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2003;
Visto il regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti, approvato con delibera del C.C. n. 01/10/2004;
Visto il regolamento comunale sui pubblici esercizi approvato con delibera del C.C. n. n°45 del 27/07/2010;
Visto il regolamento comunale d'igiene approvato con delibera del C.C. n. n° 63 del 14/10/2010;
Visto l'art. 12 - rubricato "Piccoli trattenimenti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" - del regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento di attività di pubblico spettacolo e l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 14/06/2019;

Informati il Prefetto e il Questore;

ORDINA

1) a parziale modifica ed integrazione dell'Ordinanza n. 8/2018, che, nell'intero territorio comunale, nel periodo 15 giugno – 30 settembre di ogni anno, i Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che effettuano piccoli trattenimenti complementari all'attività di somministrazione, non potranno diffondere né riprodurre sia all'interno che all'esterno musica di qualsiasi natura, per come di seguito riportato:

- per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelle inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i circoli privati e gli stabilimenti balneari posizionati tra il Porto e il fiume Corace, a partire dalle ore 24.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 02.00 le notti di venerdì e sabato, dalle ore 01.00 le notti dei festivi e prefestivi;
- per gli stabilimenti balneari e locali da ballo posizionati tra il Porto e il fiume Castaci in loc. Giovino a partire dalle ore 04.00 di tutti i giorni della settimana;

Per le attività di intrattenimento svolte in zona demaniale o che comunque affacciano sul litorale (compresi i locali da ballo e discoteche all'aperto regolarmente autorizzate), casse e altoparlanti devono essere rivolti verso il mare;

2) che le limitazioni orarie per la diffusione della musica si applichino anche agli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande ed agli altri esercizi commerciali che organizzano in maniera occasionale spettacoli vari soggetti al rilascio di autorizzazione o presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 68 TULPS, mentre non si applicano ai locali al chiuso che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo, i quali sono sottoposti al parere di agibilità della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 TULPS;

3) che i locali pubblici rispettino scrupolosamente le norme in materia di inquinamento acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e le norme di cui al D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 "semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale inquinamento acustico e scarichi", nonché il Piano comunale di zonizzazione acustica che individua i limiti massimi delle emissioni sonore per fasce orarie (diurna e notturna) e per le diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale; in particolare le casse e gli altoparlanti devono essere collocati in modo tale da ridurre al minimo le emissione rumorose; per le attività all'aperto svolte in zona demaniale o che comunque affacciano sul litorale, casse e altoparlanti devono essere rivolti verso il mare;

4) La presente va ad integrare le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 38526 del 08/05/2014 citata in premessa che, fino a nuovo provvedimento che disciplini la materia per il restante periodo dell'anno, rimane in vigore per le parti con essa compatibili, relative agli orari e le modalità di sospensione delle emissioni sonore all'interno degli esercizi pubblici di somministrazione nei restanti periodi dell'anno (dal 01 ottobre al 14 giugno), salvo la previsione – già stabilita nell'ordinanza n. 8/2018, che:
"in caso di violazione della presente ordinanza per due volte in anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura. Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell'anno solare, il venerdì, sabato e domenica successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura".

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile per **l'inosservanza alle prescrizioni di cui al punto 1) e 2), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00** e al pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00 fatto

salvo quanto previsto dagli articoli 650, 659 e 660 del codice penale.
L'inosservanza alle prescrizioni di cui al punto 3) primo periodo è punita, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 447/95 (come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017), richiamato dall'art. 28 della L.R. n. 34/2009 **con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 20.000,00 euro**, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650, 659 e 660 del codice penale.
In applicazione dell'art. 18 della legge n. 689/81, la determinazione della misura della sanzione pecuniaria sarà effettuata con l'utilizzo dei criteri indicati nell'art. 11 della stessa legge.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in anno solare e comunque di recidiva nel quinquennio, è prevista **la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi**, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, per ogni ulteriore trasgressione nel periodo considerato, il venerdì, sabato e domenica successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sia:
• resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune;
• trasmessa:
- al Prefetto di Catanzaro;
- al Questore di Catanzaro;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro;
- al Commissariato P.S. di Catanzaro Lido;
- Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Catanzaro;
- Alla Guardia Costiera - Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro;
- al Comando di Polizia Locale;
- all'ARPACAL;
- all'Ufficio Stampa, per la divulgazione agli organi d'informazione;
- al Settore Attività Economiche e SUAP;
- al Settore Cultura e Turismo;
- al Segretario Generale;
- alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
- all'ASP di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione;
- Confcommercio di Catanzaro;
- Confesercenti di Catanzaro;
- CNA di Catanzaro;
- CICAS Catanzaro;
- Sindacati e Associazioni Balneari;
- CODACONS Calabria;
- ADUSBEF Catanzaro;
- Casa del Consumatore Calabria;
- Unione Consumatori;
- Adiconsum.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Sergio Abramo